



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.
- PARTE SPECIALE -

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2025

SOMMARIO

PREMESSA	5
1.1 Sintesi del contenuto della Parte Speciale	5
1.2 Sintesi su valutazione rischi ed esiti	5
SEZIONE PRIMA – REATI CONFIGURABILI IN ATER TREVISO	8
1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.) ..	9
1.1 Sintesi fattispecie di reato	9
1.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso	15
1.3 Presidi previsti dal Modello	17
1.3.1 Principi generali.....	17
1.3.2 Procedure specifiche	20
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.)	23
2.1 Sintesi fattispecie di reato.	23
2.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.....	25
2.3 Presidi previsti dal Modello	25
2.3.1 Principi generali.....	25
2.3.2 Procedure specifiche.....	26
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001)	28
3.1 Sintesi fattispecie di reato	28
3.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.....	29
3.3 Presidi previsti dal Modello	29
3.3.1 Principi generali.....	29
3.3.2 Procedure specifiche.....	30
4. I REATI SOCIETARI E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ARTT. 25-TER E 25-OCTIES D.LGS. 231/2001).....	32
4.1 Sintesi fattispecie di reato	32
4.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.....	35
4.3 Presidi previsti dal Modello	36
4.3.1 Principi generali.....	36
4.3.2 Procedure specifiche	39
5. REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001)	43
5.1 Sintesi fattispecie di reato	43
5.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.....	43
5.3 Presidi previsti dal Modello	43
5.3.1 Principi generali.....	43
5.3.2 Procedure specifiche	44
6. DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001).....	45
6.1 Sintesi fattispecie di reato	45
6.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.....	46
6.3 Presidi previsti dal Modello	47
6.3.1 Principi generali.....	47

6.3.2	Procedure specifiche	50
7.	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES1 D.LGS. 231/2001).....	51
7.1	Sintesi fattispecie di reato	51
7.2	Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.....	52
7.3	Presidi previsti dal Modello	52
7.3.1	Principi generali.....	52
7.3.2	Procedure specifiche	53
8.	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001)	54
8.1	Sintesi fattispecie di reato	54
8.2	Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.....	56
8.3	Presidi previsti dal Modello	57
8.3.1	Principi generali.....	57
8.3.2	Procedure specifiche.....	59
9.	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001).....	60
9.1	Sintesi fattispecie di reato	60
9.2	Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.....	62
9.3	Presidi previsti dal Modello	62
9.3.1	Principi generali.....	62
9.3.2	Procedure specifiche	65
10.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-SEPTIESDECIES E ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001)	66
10.1	Sintesi fattispecie di reato	66
10.2	Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso	67
10.3	Presidi previsti dal Modello	67
10.3.1	Principi generali	67
10.3.2	Procedure specifiche	68
	SEZIONE SECONDA – REATI NON CONFIGURABILI IN ATER TREVISO.....	69
11.	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001).....	70
11.1	Fattispecie di reato	70
11.2	Ragioni di non configurabilità.....	70
12.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001)	71
12.1	Fattispecie di reato	71
12.2	Ragioni di non configurabilità.....	71
13.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001)	72
13.1	Fattispecie di reato	72
13.2	Ragioni di non configurabilità.....	72
14.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL D.LGS. 231/2001).....	74
14.1	Fattispecie di reato	74
14.2	Ragioni di non configurabilità.....	74
15.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001).....	75
15.1	Fattispecie di reato	75

15.2	Ragioni di non configurabilità.....	75
16.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)	76
16.1	Fattispecie di reato	76
16.2	Ragioni di non configurabilità.....	78
17.	IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI (ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001)	79
17.1	Fattispecie di reato	79
17.2	Ragioni di non configurabilità.....	79
18.	RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001).....	80
18.1	Fattispecie di reato	80
18.2	Ragioni di non configurabilità.....	80
19.	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES DEL D.LGS. 231/2001)	81
19.1	Fattispecie di reato	81
19.2	Ragioni di non configurabilità.....	81
20.	CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001).....	82
20.1	Fattispecie di reato	82
20.2	Ragioni di non configurabilità.....	82
21.	REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006).....	83
21.1	Fattispecie di reato	83
21.2	Ragioni di non configurabilità.....	83

PREMESSA

1.1 Sintesi del contenuto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. contiene:

- 1) l'elencazione delle singole fattispecie di reato** previste dal c.d. catalogo reati del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. Sul punto, si precisa che per quanto attiene le fattispecie di reato e l'analisi complessiva della configurabilità dei reati nel contesto degli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica si fa riferimento alle già citate Linee Guida predisposte da Federcasa (pubblicate a Febbraio 2014 e disponibili [al presente link](#)), mentre per i reati successivamente modificati o introdotti viene fornita una specifica analisi;
- 2) la valutazione di configurabilità o di non configurabilità** della fattispecie all'interno di ATER (con le relative motivazioni a supporto della valutazione effettuata);
- 3) (in caso di configurabilità) l'indicazione dei presidi predisposti da ATER** per evitare la verifica del reato, ossia l'insieme di principi di condotta e/o di procedure aziendali cui tutti i destinatari del Modello devono uniformarsi.

1.2 Sintesi su valutazione rischi ed esiti

La Parte Speciale si basa in particolare sugli esiti dell'analisi di *risk assessment* che è stata effettuata dal Gruppo di lavoro interno secondo i criteri e parametri indicati nella Parte Generale ossia: **1.** fase dell'analisi degli ambiti di attività; **2.** fase dell'analisi dei rischi potenziali; **3.** valutazione del rischio preliminare; **4.** valutazione del rischio residuo.

Di seguito – per comodità di lettura – si riporta la tabella contenente gli esiti di tale procedura di *risk assessment* nella quale viene evidenziato in dettaglio per ciascuna fattispecie di reato, l'esito della valutazione effettuata.

Per chiarezza nella lettura si indica di seguito la legenda delle abbreviazioni contenute in tabella:

- C: reato configurabile;
- NC: reato non configurabile;
- MB: livello di rischio molto basso;
- B: livello di rischio basso;
- M: livello di rischio medio;
- A: livello di rischio alto;
- MA: livello di rischio molto alto.

Fattispecie di reato ex D.lgs. 231/01	C	NC	Livello di rischio (residuo)				
			MB	B	M	A	MA
Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	X				X		
Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	X				X		

Fattispecie di reato ex D.lgs. 231/01	C	NC	Livello di rischio (residuo)				
			MB	B	M	A	MA
Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata	X				X		
Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	X				X		
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		X					
Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio		X					
Art. 25-ter. Reati societari	X			X			
Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		X					
Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		X					
Art.25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale		X					
Art. 25-sexies. Abusi di mercato	X		X				
Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	X				X		
Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	X			X			
Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	X		X				
Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		X					
Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X		X				
Art. 25-undecies. Reati ambientali	X			X			
Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		X					
Art. 25-terdecies. Razzismo e Xenofobia		X					
Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		X					
Art. 25-quinquedecies. Reati Tributari	X			X			
Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando		X					
Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale	X			X			
Art. 25-octiesdecies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	X		X				
Reati transnazionali		X					

Per comodità di lettura e di esposizione, la presente Parte Speciale è suddivisa in:

- **Sezione Prima**, ove sono trattati i reati configurabili (astrattamente) in ATER e, per ciascuno, viene illustrato:
 - la sintesi della fattispecie di reato;
 - la configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso;
 - i presidi previsti dal Modello”, distinguendo tra “*Principi generali*” e “*Procedure specifiche*”;

- **Sezione Seconda**, ove sono trattati i reati non configurabili (neppure astrattamente) in ATER e, per ciascuno, viene illustrato:
 - la sintesi della fattispecie di reato;
 - le ragioni della non configurabilità in ATER Treviso.

SEZIONE PRIMA – REATI CONFIGURABILI IN ATER TREVISO

Questa sezione della Parte Speciale del Modello si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito di ATER Treviso, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 e s.m.i., rimandandosi al testo del decreto legislativo, a quello del Codice Penale, nonché a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del c.p.

1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.)

1.1 Sintesi fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati configurabili nell'ambito dei rapporti tra ATER Treviso e la Pubblica Amministrazione, se commessi nell'interesse esclusivo dell'Azienda, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica.

• Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314, co. 1, c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tali ipotesi di reato sono state introdotte dal D.lgs. n. 75/2020 e si configurano quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e segnatamente:

- a) l'art. 314, co.1, c.p., ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri;
- b) l'art. 316 c.p., ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Si tratta di reati propri che, quindi, possono essere commessi esclusivamente nel caso in cui ATER Treviso agisca quale pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Per tali ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

• Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori di ATER Treviso, dopo aver ottenuto un finanziamento dall'Unione Europea per la manutenzione del patrimonio immobiliare, decidano di abbandonare il progetto iniziale e destinino i fondi ottenuti per aumentare le riserve di capitale.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

• ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il reato si perfeziona ad esempio qualora l'Ufficio contabilità presenti documenti falsi al fine di ottenere un finanziamento dallo Stato italiano in favore di ATER Treviso.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.; in particolare, tale ipotesi di reato potrebbe ravvisarsi allorché

un dipendente dell'Azienda concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda al soggetto preposto all'accettazione delle domande di gara di accettare una domanda di partecipazione di ATER Treviso oltre i termini utili.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento quote ad ottocento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

• ***Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)***

Il reato di corruzione per un atto d'ufficio si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (ad esempio il pubblico ufficiale che accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza).

Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si configura invece quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (ad esempio il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, diversamente nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Per l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per la ipotesi di cui all'art. 319 c.p., è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato si perfeziona nel caso in cui – ad esempio – il Direttore di ATER Treviso consegni del denaro al Presidente del Tribunale, dove è radicata una causa in cui l'Azienda è convenuta, al fine di scegliere un Giudice particolarmente clemente nei confronti della stessa ATER Treviso.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater. c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

• ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio ponga in essere la medesima condotta criminosa imputabile al pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 318 c.p. e 319 c.p.

Il reato si perfeziona – ad esempio – qualora un dipendente di ATER Treviso consegna del denaro ad un incaricato di pubblico servizio di un Comune, che abbia in gestione una pratica, affinché fornisca informazioni riservate.

Per tale ipotesi è prevista la corrispondente sanzione pecuniaria dei reati sopra citati (318 c.p. e 319 c.p.).

• ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato si configura – ad esempio – nel caso in cui un dipendente di ATER Treviso offra del denaro ad un funzionario comunale, che tuttavia non lo accetta, al fine di favorire l'evasione di una domanda in senso favorevole per l'Azienda.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• ***Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari della C.E. e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)***

Le disposizioni precedentemente citate in riferimento agli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche a:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Per tale ipotesi si applicano le corrispondenti sanzioni pecuniarie dei reati di corruzione sopra elencati.

• ***Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita”.

Tale ipotesi di reato si configura – ad esempio – nel caso in cui un dipendente di ATER Treviso indebitamente dà o promette denaro o altra utilità ad un terzo mediatore al fine di remunerare un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per conseguire un atto del suo ufficio.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

• ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Si tratta di un reato contro l'amministrazione della giustizia e tra i soggetti passivi del reato vi rientrano l'imputato, il coimputato e l'imputato in reato connesso (ex art. 12, lett. a e lett. c, c.p.p.), che rendano dichiarazioni sul fatto altrui, che possono essere "persona chiamata" davanti all'autorità giudiziaria e le cui dichiarazioni sono utilizzabili nel procedimento. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Il reato può configurarsi – ad esempio – nel caso in cui l'Azienda si trovi ad essere parte in un procedimento penale, nel corso del quale un soggetto interferisca con l'ordinaria formazione della prova nel contraddittorio delle parti, così da procurare un vantaggio a favore dell'Azienda medesima.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori di ATER Treviso, nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di particolari agevolazioni fiscali, forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere - ad esempio supportate da documentazione artefatta - al fine di ottenere l'agevolazione.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui il Direttore dell'Azienda ponga in essere artifici o raggiri – ad esempio – comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici in favore di ATER Treviso.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Frode informatica (art. 640 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura allorquando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato in esame si configura – ad esempio – qualora, una volta ottenuto un finanziamento pubblico o una prestazione previdenziale, uno degli amministratori di ATER Treviso alteri il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente dall'Azienda.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui:

- a) chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile, pertanto, non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); pertanto, ai sensi dell'art. 356 c.p., rileva qualsiasi schema contrattuale con il quale l'amministrazione riceve cose ed opere;

- b) si conseguano indebitamente, per sé o per altri – mediante l'esposizione di dati o notizie falsi – aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

1.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

Tutti i reati compresi negli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 s.m.i. sono, in astratto, configurabili nel contesto di ATER Treviso.

In particolare, i reati di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. possono verificarsi in relazione alle seguenti attività poste in essere da ATER:

- richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regione, Provincia, Comuni, etc.);
- progettazione e realizzazione di alloggi di ERP (ossia Edilizia Residenziale Pubblica);
- ricerca e sviluppo (ad es. progetti di innovazione) e formazione del personale (ad es. fondi interprofessionali).

Il rischio di commissione dei reati sopra indicati è significativo se si considera che l'Ente agisce quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera anche ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio sono:

- a) l'Area Tecnica (Ufficio appalti, Ufficio nuove opere, Ufficio pronto intervento), relativamente alle attività di appalti di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali progettazione, esecuzione e direzione lavori, all'affidamento di lavori, servizi e forniture, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente;
- b) l'Area Amministrativa (Ufficio contabilità, Ufficio gestionale, Ufficio condomini e morosità, Ufficio patrimonio), relativamente alle attività di gestione delle assegnazioni degli alloggi e del contratto di locazione; al recupero amministrativo dell'alloggio; al recupero di eventuali crediti; alla gestione dei condomini e delle relative spese; alla contabilità aziendale comprensiva di budget e di bilancio consuntivo; all'acquisto di nuovi beni immobili e all'alienazione del patrimonio esistente; alla gestione di migliorie e al ripristino di danni al patrimonio;
- c) l'Area Direzione (Ufficio servizi informatici, Ufficio affari generali, Ufficio risorse umane), relativamente alle attività di gestione del sistema informatico dell'Ente, del sistema della qualità, al flusso delle informazioni di dati e documenti in fase di input e output, alla gestione dell'URP, al trattamento dei dati, alla gestione delle procedure di selezione del personale e ai procedimenti successivi.

Tra le attività sensibili relative a tali aree, emerse dall'analisi dei rischi, si ricordano:

- la gestione dell'accesso all'erogazione di contributi e finanziamenti da parte di enti terzi e la loro contabilizzazione;
- la determinazione e la contabilizzazione delle spese tecniche;
- la gestione e la contabilizzazione delle risorse finanziarie;
- le procedure di selezione del personale e la gestione del rapporto di lavoro e degli istituti ad esso collegati;
- la gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

- la gestione delle collaborazioni con i consulenti esterni;
- la gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere o comunque richiesti dalla PA;
- i rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione (in particolare, per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali).

1.3 Presidi previsti dal Modello

Per prevenire la verifica di tali fattispecie di reato, ATER Treviso ha adottato i seguenti presidi la cui osservanza è obbligatoria per tutti i destinatari del Modello, ossia Dipendenti, Organi amministrativi e di controllo, consorziati, Consulenti, Collaboratori esterni, *Partner* di ATER Treviso, che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate nel Modello (di seguito anche "Destinatari").

1.3.1 Principi generali

I principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse di ATER, rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. lgs. 231/2001 e s.m.i.); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi Enti sia svolto in modo lecito e regolare.

È, inoltre, vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri Enti Pubblici, dalla Unione Europea o da

altri Organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;

- utilizzare i benefici di cui sopra violando le finalità per le quali sono stati conseguiti;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre l'indebita corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico Funzionario o a Pubblica Amministrazione o altri Pubblici Funzionari della Unione Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- offrire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o indirettamente, doni o gratuite prestazioni al fine di influenzare l'imparzialità degli stessi o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'Azienda. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, i regali devono essere di modico valore e non devono indurre il beneficiario a ritenerli il corrispettivo di una condotta inappropriata. In ogni caso le regalie devono essere documentate in modo adeguato all'Organismo di Vigilanza per consentirne le opportune verifiche. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico Funzionario nel caso in cui ATER si trovi ad essere parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico, all'Unione Europea o ad Organismi di diritto pubblico internazionale, per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi di ATER anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere i divieti precedenti ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto anche arrecando danni a terzi.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nella normativa vigente nonché negli atti e documenti adottati e recepiti da ATER che contengano disposizioni di ordine etico, morale e comportamentale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partner*, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che

operano per conto e nell'interesse di ATER Treviso, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. da parte degli stessi (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) – ad esempio – clausole risolutive espresse, penali.

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i dipendenti di ATER Treviso devono attenersi alle seguenti procedure:

- la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, devono essere ricostruibili;
- non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa di ATER Treviso devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, una volta archiviati deve sempre essere motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale e/o al Revisore Unico od organo equivalente;
- la scelta di consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, dandone idonea motivazione;

- non devono essere corrisposti compensi o commissioni a *Partner*, Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Ente e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta all'interno di ATER Treviso e con le responsabilità affidate;
- ATER Treviso, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, deve avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati.

1.3.2 Procedure specifiche

ATER Treviso – in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di gestione per la Qualità: Requisiti) e UNI EN ISO 9000:2015 (Sistemi di gestione per la Qualità: Fondamenti e Vocabolario) – ha adottato e mantiene attivo il Sistema di Gestione per la Qualità (di seguito anche “SGQ”).

In questo quadro, ATER ha:

- a) identificato i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità e garantito la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione aziendale;
- b) misurato, monitorato ed analizzato i propri processi;
- c) stabilito le sequenze e le interazioni tra questi processi;
- d) stabilito criteri e metodi per garantire l'efficace funzionamento e il controllo dei propri processi;
- e) predisposto risorse, informazioni e supporti necessari al funzionamento e al monitoraggio dei processi;
- f) attuato le azioni necessarie volte a conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei propri processi.

Si segnala che nel SGQ non esistono processi interamente affidati all'esterno, quanto piuttosto solo alcune parti di essi. In particolare, sono parzialmente affidati in *outsourcing* i seguenti processi:

- servizi di manutenzione del patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici;
- manutenzione e gestione dei locali e delle infrastrutture di sede, compreso il sistema informativo;

- fasi della progettazione di nuove costruzioni, recuperi e manutenzioni straordinarie (affidate a professionisti esterni tramite apposito incarico);
- patrocini legali;
- gestione della corrispondenza e della bollettazione (tramite portali di postalizzazione online);
- servizio elaborazione paghe e adempimenti connessi.

Con l'aggiornamento alla nuova versione della norma ISO 9001:2015, si è provveduto ad inserire nel sistema SGQ (portale *Aris Cloud*) il '*risk framework*', che evidenzia i rischi collegati ai reati di cui al D.lgs. 231/01 e s.m.i. e le altre tipologie di rischio connesse con l'attività svolta dall'Azienda collegandoli ai relativi processi aziendali coinvolti.

Nell'ambito del SGQ sono state previste molteplici procedure che ogni dipendente e/o componente di ATER deve osservare: tali procedure sono visionabili e regolarmente aggiornate. Le suddette procedure costituiscono parte integrante del Modello, cui integralmente si rinvia.

Per consentire che l'Organizzazione operi in modo controllato ed armonizzato, nonché per far sì che ciascun dipendente partecipi al SGQ ed al suo miglioramento con proposte e suggerimenti, ATER Treviso ha individuato i seguenti strumenti:

- a) DELIBERE: emanazioni del CdA riguardanti tutti i temi di propria competenza derivanti da Leggi regionali e da Statuto;
- b) DECRETI: emanazioni del Direttore riguardanti tutti i temi di propria competenza e quelli allo stesso delegati dal CdA;
- c) PROVVEDIMENTI: emanazioni del RUP riguardanti tutti i temi di propria competenza;
- d) DISPOSIZIONI DI SERVIZIO: documenti di tipo informativo emessi dalla Direzione e rivolti a tutto il personale interno;
- e) PUBBLICAZIONE del SGQ: accessibile a tutti i dipendenti (portale web disponibile tramite *browser internet*) ove si rinviene tutta la documentazione relativa al Sistema di Gestione per la Qualità.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., ATER Treviso ha predisposto le seguenti procedure specifiche:

- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l'affidamento di beni, servizi e lavori;
- il Regolamento del personale;
- il Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni e delle giurie;
- il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi;
- le nomine dei Responsabili del procedimento e dei soggetti delegati alla sottoscrizione della posta e di altri documenti in uscita;

- il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici;
- il Piano annuale degli audit nel SGQ;
- le disposizioni di cui all'Allegato 1 "Analisi dei processi" al PTPCT vigente;
- le disposizioni del Sistema Qualità e i flussi di processo mappati all'interno del portale *Aris Cloud*.

Quanto, infine, al reato di cui all'art. 25-*decies*, si rende noto che l'Ente, in via generale, ha adottato specifiche disposizioni tra i doveri di comportamento previsti nel Codice Etico e che ulteriori misure comportamentali sono descritte nel Piano Anticorruzione.

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.)

2.1 Sintesi fattispecie di reato.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematico (art. 615-ter c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato si configura, ad esempio, nel momento in cui un dipendente di ATER Treviso, attraverso i *computer* dell'Ente, entra abusivamente all'interno del sistema informatico di un altro soggetto o di un'altra società al fine di danneggiarlo e far conseguire un vantaggio direttamente o indirettamente all'Ente.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, , al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente di ATER Treviso, installi fraudolentemente un apparecchio in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico di un ente alla cui vigilanza ATER Treviso è soggetta, al fine di far ottenere all'Ente informazioni importanti.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• ***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Il reato si configura ad esempio qualora un dipendente di ATER Treviso, per far ottenere un vantaggio all'Ente, danneggia il *software* di gestione di un altro soggetto.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

2.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

Si premette che ATER Treviso gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatizzate.

In linea generale, quindi, i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale con particolare riferimento a:

- utilizzo di risorse e di informazioni di natura informatica o telematica, finalizzate alla operatività e gestione del sistema dei pagamenti e degli ordini;
- trattamento di dati personali degli Utenti/Clienti, dei Fornitori e dei Dipendenti, come definiti dal GDPR;
- gestione e controllo del tunnel VPN realizzati con apparati firewall;
- gestione dell'accesso ai dati contenuti nel sito *web* aziendale;
- utilizzo di internet e casella di posta elettronica all'interno dell'Azienda, autenticazione e gestione delle autorizzazioni, gestione *file server*, gestione *Client*.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano, a titolo esemplificativo, Entratel; Siatel per l'accesso a dati reddituali; Sister (Agenzia delle Entrate) per l'accesso a dati catastali; Avcp; Inps; Inail; Sportello Unico Previdenziale; Bdna; Polabit; Bdap; Mims; Regis. Quanto a tale fattispecie di reato di cui all'art. 640-*quiquies* c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica), la stessa non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, posto che ATER non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

2.3 Presidi previsti dal Modello

2.3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione dei sistemi informativi, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamento dei dati personali all'interno di ATER Treviso, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi di ATER Treviso e al trattamento di qualsivoglia dato personale;

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

A tal fine, la struttura documentale di ATER Treviso in materia di gestione delle risorse e dei sistemi informativi è costituita dal Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici. Questo documento disciplina l'accesso e la gestione da parte dei dipendenti della rete informatica aziendale, dell'*hardware* e delle tipologie di *software* aziendale, nonché l'accesso a internet.

Si tratta di un documento cui il Modello fa rinvio come fonte di precetti cui attenersi e che costituisce parte integrante del Modello stesso.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono, fermo restando quanto già previsto dal documento sopra citato:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo alle *username* e *password*, anche se superate, necessarie per l'accesso ai sistemi informatici di ATER Treviso);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, anche in accordo alle richieste del sistema operativo stesso, alla modifica periodica della *password*;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che in ogni modo possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato l'Amministratore di Sistema;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte di ATER Treviso ai Dipendenti per l'espletamento della loro attività lavorativa.

2.3.2 Procedure specifiche.

Come anticipato, ATER Treviso si è dotata di un Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici che costituisce il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Inoltre, ATER utilizza, quali presidi fisici (*appliance*) e *software*, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale per evitare accessi abusivi presso sistemi esterni.

Tra le misure tecniche adottate dall'Azienda si citano le seguenti:

- sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (*password*) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici;
- sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'Ente. L'Amministratore di Sistema predispone e cura la gestione dei profili di accesso ai sistemi, in base alle richieste fornite dai rispettivi Responsabili appositamente tracciate mediante sistema di *ticketing* interno. L'Amministratore di Sistema assicura la disponibilità di report sulle utenze abilitate e le specifiche configurazioni;
- tutti i processi decisionali svolti con l'impiego di *work-flow* autorizzativi (es. per autorizzazione alla spesa e liquidazioni) prevedono la firma elettronica (c.d. firma debole) consentendo la correlazione tra soggetto autorizzato all'approvazione e documento approvato. Per la procedura di gestione dei decreti del Direttore è prevista la firma digitale;
- altre misure tecniche ed attività di audit sono specificamente previste a carico dell'Amministratore di Sistema (ad esempio, utilizzo di *software* per minimizzare o ridurre i rischi legati alla violazione dei dati aziendali, come previsto dal GDPR, e di software di monitoraggio/registrazione dei log);
- procedura per la gestione del c.d. *data-breach*.

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001)

3.1 Sintesi fattispecie di reato

- **Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti e segnatamente quelli di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, co. 3-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della Legge 1° aprile 1999, n. 91. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti anche per questa sola attività.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti anche per questa sola attività.

Il Codice penale stabilisce che l'associazione sia di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

• ***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)***

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 di cui al citato DPR 309/1990.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso.

I reati di cui all'art. 24-ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del *risk assesment*, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (artt. 416 e 416-bis c.p.).

In particolare, il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di rilevante pericolosità in modo trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali, a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

Com'è noto, la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato che si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.

In ATER Treviso, proprio per l'attività economica che è chiamata a svolgere, assumendo la qualifica di Stazione Appaltante ed affidando ad imprese esterne lavori di costruzione e/o ristrutturazione, sono in astratto configurabili i reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.. Solo il reato di cui all'art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110) pare di difficile commissione da parte dell'Ente.

3.3 Presidi previsti dal Modello

3.3.1 Principi generali

Si richiamano tutti i principi generali previsti a presidio del rischio reato di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001 (cfr. par. 1.1.1) da intendersi qui – per quanto di attinenza – integralmente richiamati.

A ciò si aggiunga che il Codice Etico aziendale – richiamato in tutti i contratti stipulati dall’Ente – prevede un apposito paragrafo rivolto alle società partecipanti alle gare di appalto, che impone una serie di divieti specifici volti a tutelare la libera concorrenza e a prevenire ipotesi corruttive.

In questo quadro, ATER richiede, in sede di partecipazione alla gara o di stipula del contratto/incarico, la dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico aziendale.

Infine, la selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l’Ente rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale; quest’attività è attuata attraverso l’acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni e dalle verifiche del possesso di specifici requisiti previsti dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011).

3.3.2 Procedure specifiche.

ATER Treviso è dotata di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che disciplina misure generali e specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza a carico del Personale, dei Partner, dei Collaboratori e Fornitori, disciplina alla quale integralmente si rinvia.

Tra le misure specifiche, per quanto qui interessa, si fa particolare richiamo a quanto previsto al paragrafo 5.6 “*Misure specifiche in materia di contratti pubblici*” nonché al già citato Allegato 1 al Piano stesso, che prevede puntuali controlli interni.

In particolare nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Partner, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari, che operano per conto e nell’interesse di ATER Treviso, i relativi contratti contengono clausole di accettazione incondizionata del Modello organizzativo adottato dall’Azienda; di tutte le clausole del “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto del 9 gennaio 2012, come da aggiornamento sottoscritto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto; di tutte le clausole del “Protocollo d’intesa” sottoscritto dalla Regione del Veneto in materia di appalti sottoscritto in data 10 dicembre 2020 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CGIL, CISL e UIL, consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto e sul sito dell’ATER. Treviso; di tutte le clausole del “Patto di Integrità” in materia di Contratti Pubblici dell’ATER di Treviso - Allegato 17 al PTPCT.

A ciò si aggiungano le procedure, contemplate nel Sistema di Gestione della Qualità aziendale, relative alle fasi di affidamento che prevedono un sistema di attività e responsabilità chiaro sul rispetto degli adempimenti previsti in questa materia, a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti, inoltre, obblighi informativi (anche con specifici flussi verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive e/o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività dell'Ente.

4. I REATI SOCIETARI E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ARTT. 25-TER E 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)

4.1 Sintesi fattispecie di reato

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.).**

Tale reato si realizza allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui uno dei componenti del CdA di ATER Treviso rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica dell'Ente, con l'intenzione di ingannare la Regione Veneto e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa altresì che:

- soggetti attivi del reato possono essere Amministratori, Direttori, Dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi-

Per il reato di cui all'art. 2621 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, mentre per il reato di cui all'art. 2622 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato è integrato allorquando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Tale reato è configurabile qualora il Direttore di ATER Treviso, occultando documentazione rilevante, non risponda in modo puntuale e corretto ad una richiesta di informazioni presentata dal Revisore Unico sullo stato dell'Ente, ad esempio, in merito all'esistenza di perdite; alle richieste di risarcimento da parte di terzi; a ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, all'applicazioni di penali contrattuali, laddove ciò sia compiuto a vantaggio dell'Ente.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Il reato consiste nella condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si precisa, inoltre, come il reato sia punito anche nella forma della mera istigazione, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Tale reato si configura – ad esempio – nel caso in cui, i componenti del CdA di ATER Treviso appostino delle voci di bilancio non veritiere al fine di scontare una minore tassazione e conseguire un maggiore introito di utili da erogare come *bonus* ai Dipendenti.

Per il reato di cui all'art. 2635 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; invece, per il reato di cui all'art. 2635-bis c.c. si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del citato decreto.

• ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La fattispecie si configura quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione,

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato sono i componenti del CdA, il Direttore, i Dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, il Revisore Unico dei Conti e il Revisore Supplente;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto terzi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

La fattispecie si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

La fattispecie si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

Trattasi di fattispecie residuale volta a punire chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- ***Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

4.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

Tutti i reati sopra esposti possono essere configurabili nel contesto di ATER Treviso con le dovute contestualizzazioni relative alla natura di Ente pubblico economico. A tal proposito, infatti, sono da escludere i reati esclusivamente applicabili a società quotate (art. 2629-*bis* c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637 c.c.).

Si dà atto che, in via generale, il bilancio, per sua natura, contiene dati, stime e valutazioni che, seppur tecnicamente assunte dal CdA, derivano, in realtà, da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali, di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione riguardano l'intera organizzazione aziendale, con prevalente rischio in capo all'Ufficio contabilità.

Si sottolinea, inoltre, come gravino in capo ad ATER, quale stazione appaltante, obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, obblighi che possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.c., oltre che per effetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 c.d. Codice dei contratti pubblici.

In considerazione delle attività svolte da ATER Treviso e della propria struttura interna sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ATER;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Revisore Unico) e Regione del Veneto;
- gestione fatturazione attiva e passiva.

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001, si tratta di fattispecie generalmente indirizzate ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari), pertanto, si ritiene che tali tipologie delittuose difficilmente si possano configurare in relazione ad ATER Treviso.

Le attività svolte nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed i relativi rapporti contrattuali instaurati da ATER Treviso, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sono quindi potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Tuttavia ATER Treviso non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.lgs. 231/2007 e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.

Ad ogni buon conto, si ritiene necessario evidenziare come ATER Treviso, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponda a:

- la normativa pubblicistica ex D.lgs. 36/2023, relativi regolamenti e decreti attuativi, nonché linee guida e FAQ di ANAC, quesiti del MIT che forniscono disposizioni cautelative e interpretazioni in materia, dai quali deriva una serie di obblighi di verifica cui ATER è tenuta nei confronti delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso di specifici requisiti (a titolo esemplificativo requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale);
- le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, che all'art. 3 stabilisce che *“per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali [...] dedicati”*.

4.3 Presidi previsti dal Modello

4.3.1 Principi generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi di ATER Treviso (CdA; Presidente; Direttore e Revisore Unico dei Conti), i Dipendenti, i Consulenti e i *Partner*, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'Azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Tutti i Destinatari del presente Modello, dunque, non devono:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui agli artt. 25-ter e 25-octies del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni previste dalla normativa vigente, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ATER Treviso e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività della contabilità aziendale e dei bilanci al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da ATER Treviso;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste ultime esercitate.

Per quanto attiene alla formazione del bilancio e alla tenuta della contabilità aziendale – al fine di fornire e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ATER Treviso – è fatto pertanto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ATER Treviso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo del Revisore Unico dei Conti;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile ad ATER Treviso;

- indicare, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie dell'Azienda;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di Controllo e Vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ecc.), quali per esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni, nella messa a disposizione dei documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, le comunicazioni e/o i documenti (per esempio, bilanci d'esercizio) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri subiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, , il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni di responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi aziendali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, etc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata ed in uscita tra ATER Treviso e gli organi esterni.

Per quanto attiene il regolare funzionamento dell'Ente, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione aziendale previsto dalla legge, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore Unico in violazione delle direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Revisore Unico.

Allo scopo di prevenire i suddetti comportamenti, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni tra l'Organismo di Vigilanza e il Revisore Unico dei Conti per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;

- la trasmissione al Revisore Unico, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la partecipazione del Revisore Unico dei Conti alle sedute del CdA;
- l'obbligo di relazionare su rapporti e attività svolte con il Revisore Unico dei Conti da parte dell'Ufficio contabilità e degli altri Uffici eventualmente coinvolti per particolari tematiche;
- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione aziendale.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nei regolamenti vigenti.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partner*, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari, che operano per conto e nell'interesse di ATER Treviso, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

4.3.2 Procedure specifiche

Quanto ai reati di cui all'art. 25-ter, il Modello di organizzazione e gestione, anche con richiamo al Regolamento di contabilità vigente, disciplina le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;

- gestione dei rapporti con la Regione, con gli Enti locali, con il Revisore Unico dei Conti e con altre Autorità e Organismi;
- convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute del CdA;
- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso Autorità di Vigilanza;
- gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno.

ATER Treviso, in particolare, prevede il seguente iter quanto a:

a) il processo di spesa, come da Regolamento di contabilità di seguito sintetizzato:

- Formulazione del budget di spesa, inserito nel Bilancio preventivo redatto ed approvato come previsto dal successivo punto b), soggetto ad approvazione del CdA, composto da schede di budget per ciascun centro di responsabilità (questa attività è di norma predisposta entro la fine dell'anno precedente), con l'individuazione del relativo responsabile;
- Formulazione, per ciascuna spesa (o per un insieme di spese assimilabili), del Decreto di impegno di spesa del Direttore, su proposta del Responsabile del Procedimento o del Responsabile Unico di Progetto (c.d. RUP) o, in alternativa, autorizzazione alla spesa sempre da parte del Direttore;
- Liquidazione, nell'ambito degli stanziamenti di budget assegnati e secondo il modello di cui al Regolamento di contabilità, delle spese da parte del Responsabile dei singoli centri di responsabilità sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla conformità dei requisiti quantitativi e qualitativi alle condizioni pattuite. Il soggetto che effettua l'ordine di spesa e la relativa liquidazione deve verificare la disponibilità economica, previa verifica della regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla spesa;
- Sottoscrizione/Approvazione della liquidazione da parte del responsabile proponente (Dirigente di Area o Coordinatore di settore o responsabile apicale o responsabile del procedimento);
- Trasmissione con tutti i documenti giustificativi e previsti dalla normativa all'Ufficio contabilità per la verifica della correttezza della liquidazione;
- Registrazione contabile delle spese da parte dell'Ufficio contabilità;
- Emissione del mandato di pagamento a doppia sottoscrizione da parte dei soggetti indicati nello Statuto e secondo le disposizioni dello stesso e del Regolamento di contabilità. In particolare, l'Ufficio contabilità non emette il mandato nell'ipotesi che il budget di spesa venga superato e ne dà comunicazione alla Direzione che può autorizzare il pagamento disponendo i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico;

- Trasmissione al Tesoriere del mandato di pagamento;
- Pagamento al fornitore/professionista da parte del Tesoriere.

Sono altresì consentite ulteriori modalità di pagamento così come meglio descritte nel Regolamento di contabilità al quale integralmente si rinvia.

Il Budget iniziale può essere soggetto a revisioni in corso d'anno con trasferimento delle somme da un conto ad un altro, sempre previa approvazione da parte del Direttore.

Il processo di liquidazione delle spese viene gestito tramite procedura informatica che, attraverso un *work flow* autorizzativo, consente di tracciare l'iter di approvazione e di archiviare i documenti relativi.

Il processo (ed il sistema informatico) di spesa è descritto nel Regolamento di contabilità.

b) La predisposizione del Bilancio di Previsione e Consuntivo

Il bilancio di previsione e quello consuntivo vengono redatti secondo le regole di cui all'art. 17 della L.R. 39/2017, i principi di cui all'artt. 2423 c.c. e seguenti, nel rispetto delle indicazioni e dei principi contenuti nel D.lgs. 118/2011, nelle circolari della Regione del Veneto e nel Regolamento di contabilità. I bilanci devono ricevere il parere del Revisore Unico dei Conti come previsto da Statuto ed essere sottoposti al parere preventivo della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 14 della L.R. 39/2017 e quindi adottati dal CdA entro i termini previsti dall'art. 17 della L.R. 39/2017. I bilanci sono poi sottoposti al controllo regionale.

c) La fornitura dei servizi di ATER Treviso all'utenza

La fornitura dei servizi resi da ATER Treviso alla propria utenza è conforme, oltre che a quanto previsto dalla normativa, a quanto definito nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità, che mira al raggiungimento di obiettivi di efficacia delle prestazioni rese, con un approccio *risk based*.

Più precisamente, nel SGQ l'Ente ha definito:

- *standard* generali, enunciati nella Politica della Qualità;
- obiettivi specifici annualmente individuati nel Riesame della Direzione;
- puntuali flussi dei processi di governo, di supporto e operativi, con codifica della documentazione associata;
- tempi di svolgimento dei servizi verso gli utenti, fissati nella Carta dei Servizi;
- verifiche periodiche per adeguare i processi ai nuovi fabbisogni e correggere eventuali criticità.

d) L'approvvigionamento

ATER Treviso assicura che i processi di acquisto di lavori, servizi e forniture avvengano secondo i requisiti normativi previsti in tema di appalti pubblici, diversificati in base alle soglie economiche.

È previsto un apposito Regolamento per l'affidamento di beni, servizi e lavori approvato dal CdA che regola le procedure da seguirsi nelle diverse tipologie di acquisto, nel rispetto del Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023).

L'Azienda si rivolge a fornitori o appaltatori esterni – ad esempio – nelle seguenti principali categorie:

- a) Lavori: in relazione a lavori di nuova costruzione, recupero, manutenzione e pronto intervento;
- b) Servizi tecnici di ingegneria ed architettura: l'azienda si rivolge a professionisti esterni, prevalentemente nel caso in cui non siano presenti all'interno le competenze necessarie allo svolgimento delle attività o nel caso di eccessivo carico di lavoro del personale che non consenta lo svolgimento interno dell'attività;
- c) Servizi professionali (es. avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.);
- d) Altri servizi quali – ad esempio – i servizi informatici, pulizia stabili, assicurazioni, etc.;
- e) Forniture di beni funzionali all'attività dell'Azienda (es. prodotti di consumo, hardware e software, cancelleria, prodotti, materiali ed attrezzature per le squadre di lavoro, etc.).

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*octies*, in particolare, è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente ATER Treviso:

- a) inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa, per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, per la quali si ricordano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.lgs. 231/2007 all'art. 49 e s.m.i.;
- vendita di alloggi di ERP, sebbene le Aziende di ERP non rientrino nel novero delle agenzie di affari in mediazione immobiliare, laddove le stesse potrebbero comunque risultare destinatarie degli obblighi generali previsti dal D.lgs. 231/2007, in particolare per quanto attiene gli obblighi di verifica della clientela.

5. REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001)

5.1 Sintesi fattispecie di reato

• **Abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184 TUF)**

Il reato punisce il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

• **Manipolazione del mercato (D.lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185 TUF)**

Il reato punisce il soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

5.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

Nonostante ATER Treviso non sia, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001.

5.3 Presidi previsti dal Modello

5.3.1 Principi generali

Per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate ed in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a potenziale rischio, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute dai rappresentanti dell'Ente (in ragione della propria posizione), al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stesso.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico;
- Cause legali rilevanti;
- Tesoreria;
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;
- Comunicazioni di risultati aziendali (positivi o negativi).

5.3.2 Procedure specifiche

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre, è da considerarsi potenzialmente sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'Ente, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio. Il processo della tesoreria, che potenzialmente risulta quello esposto a rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del D.lgs. 58/98, si svolge secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità al fine di ridurre il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari. Infatti, grazie al procedimento di autorizzazione della spesa, prima, e alla redazione e pubblicazione della nota integrativa, poi, è garantito un presidio di controllo sull'iter di spesa.

6. DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)

6.1 Sintesi fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo dell'Ente, dal Direttore, da dirigenti e/o preposti o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

• **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di una persona.

Tale reato si configura – ad esempio – qualora un dipendente di ATER Treviso, per poca attenzione, causa un incendio sul luogo di lavoro, provocando la morte di una o più persone.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Per tale reato commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D.lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è prevista la sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Ove il reato sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote.

• **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

L'art. 590, terzo comma, c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni – se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

6.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

I reati in questione risultano di fatto applicabili a qualsivoglia società e di conseguenza a tale logica non sfugge ATER Treviso.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, nel contesto delle società di ERP, è configurabile in due diversi ambiti:

a) nelle sedi aziendali,

- con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolta;
- con una probabilità maggiore, presso il magazzino esterno dove opera l'Ufficio pronto intervento che dispone di alcune attrezzature di lavoro;

b) nei cantieri esterni,

nei quali operano sia dipendenti dell'Ente sia dipendenti delle stazioni appaltanti (es. Direttore Lavori, coordinatori in fase di esecuzione). In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.lgs. 36/2023), con il testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.

Pertanto, che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta da ATER Treviso, sono le seguenti:

- formalizzazione delega di funzioni di materia di sicurezza sul lavoro;
- designazione RSPP, medico competente e responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
- nomina dirigenti e preposti alla sicurezza;
- valutazione rischi ed elaborazione del relativo documento (anche in materia di rischi interferenziali) garantendone l'aggiornamento periodico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche;
- informazione e formazione dai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- programmazione riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del decreto;
- gestione budget di spesa in materia di sicurezza;
- programmazione di eventuali misure di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori;
- gestione del personale negli uffici;

- verifiche e procedure per l'individuazione di ditte/fornitori esterni;
- verifiche e procedure per l'accertamento della documentazione resa da ditte/fornitori esterni.

6.3 Presidi previsti dal Modello

6.3.1 Principi generali

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi di ATER Treviso e dei suoi Dipendenti, Ditte, Fornitori e più in generale *Partner* esterni (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari del presente Modello – per quanto di competenza – devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Tutti i Destinatari del presente Modello – per quanto di competenza – devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- rispettare gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e degli altri rapporti contrattuali che ATER Treviso intrattiene con ditte terze (appaltatrici, subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;

- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per le richieste di ogni tipo di autorizzazione, concessione od altro ed in particolare:
 1. la documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di rischi ed incendi;
 2. la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla normativa di settore;
 3. la documentazione con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le norme sull'osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte di ATER Treviso il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;
- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- verificare costantemente il rapporto dei responsabili di stabilimento in materia di rapporti con i lavoratori;
- richiedere al *Partner* e a Fornitori/Ditte di ATER Treviso il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
- selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse *Partner* o fornitori, sulla base di apposite procedure interne.

Inoltre:

- è dovere di ogni dipendente di ATER Treviso osservare le norme antinfortunistiche e usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione che sono messi a disposizione dell'Azienda e forniti in dotazione;
- ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale mantenendo ordinato il proprio posto di lavoro;
- è vietato fumare all'interno della sede ATER e in tutti i suoi locali; è possibile fumare solo all'esterno;

- il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera ed è suo preciso obbligo conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione dall'Azienda, rispettare l'ambiente e i colleghi di lavoro;
- è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche (ivi compresa birra) nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica;
- è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di farmaci o psicofarmaci;
- è proibito far entrare persone, ditte, fornitori, consulenti, ecc., all'interno dell'ATER per attività non previste dalle finalità proprie dell'Azienda;
- è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa azioni o attività che non siano di sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di altri lavoratori;
- è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella segnaletica di sicurezza e di divieto presente in azienda;
- il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o la propria opera; inoltre, non deve richiedere direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o imporre ordini per lo svolgimento dei lavori di competenza se non preventivamente autorizzate.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partner*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell'interesse di ATER Treviso, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al

rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto), ad esempio: clausole risolutive espresse, penali.

6.3.2 Procedure specifiche

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008, ATER Treviso ha nominato RSPP, RLS, preposti, addetti antincendio, addetti al primo soccorso e addetti alle emergenze, nonché ha adottato un DVR, che viene annualmente aggiornato.

Il modello di gestione della sicurezza di ATER, conforme alla normativa nazionale, prevede infatti:

- predisposizione ed aggiornamento della valutazione dei rischi (DVR);
- formazione ed informazione del personale;
- formazione di dirigenti, preposti e delle squadre di primo soccorso ed antincendio;
- gestione dei DPI per il personale, in base ai profili di rischio evidenziati dalla valutazione;
- coordinamento delle attività con imprese esterne che operino in appalto presso la sede aziendale;
- gestione dei protocolli sanitari;
- manutenzione degli impianti, attrezzature e dei presidi di sicurezza (in particolare di quelli antincendio e primo soccorso);
- nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e articolato la struttura del servizio interno di prevenzione e protezione, individuando uno o più responsabili interni per la manutenzione ed il controllo delle infrastrutture, dei presidi di sicurezza, degli impianti, delle attrezzature, degli automezzi e della documentazione collegata (registri, verbali, etc.) (cfr. Flusso FS-04. Gestione Infrastrutture).

L'Organismo di Vigilanza attiva una serie di scambi di informazioni e flussi informativi anche con audit congiunti con il RSPP e le funzioni aziendali coinvolte nella gestione del sistema della sicurezza al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.

Infine, ATER Treviso ha individuato idonee figure responsabili che verificano periodicamente il mantenimento di tali condizioni di sicurezza e delle condizioni di salute dei lavoratori.

7. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES1 D.LGS. 231/2001)

7.1 Sintesi fattispecie di reato

• ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)***

Il presente reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. È altresì punito chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

La norma in commento è posta a tutela del patrimonio oltre che alla corretta circolazione del credito.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

• ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)***

Il presente reato punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Si tratta di un delitto sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce un più grave reato già penalmente sanzionato e che comporta un'anticipazione della soglia di tutela secondo lo schema dei reati di pericolo.

Oggetto materiale del delitto contemplato all'art. 493-*quater* possono essere sia apparecchiature sia dispositivi informatici (*hardware*, ad es. chiavi USB, CD-ROM, dvd, hard disk esterni, ecc.) sia programmi informatici (cosiddetti *software*) la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento alternativi ai contanti.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Per il reato di cui all'art. 640-ter c.p. "Frode informatica", di cui all'art. 25-*octies1* del D.lgs. 231/2001, si rinvia a quanto previsto al par. 1 della presente Parte Speciale.

7.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

L'Azienda effettua tutti i propri incassi mediante sistemi che assicurano la totale tracciabilità: bonifico bancario, bollettino postale, assegno o SDD; diversamente non sono in uso sistemi di incasso tramite POS/carte di credito.

Il metodo di pagamento utilizzato da ATER Treviso è il bonifico bancario anche ai fini del pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.- Il Regolamento di contabilità, inoltre, prevede ulteriori modalità di pagamento, con successiva emissione di mandato di pagamento a regolarizzazione, quali l'ordine continuativo di addebito in conto per le utenze, i canali telematici delle agenzie fiscali e la carta di credito aziendale intestata al Direttore o altro dipendente da questi individuato con apposito provvedimento.

L'utilizzo della carta di credito aziendale è consentito nei casi in cui non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie ovvero nei casi in cui l'acquisto sia effettuabile solo con tale modalità di pagamento, per eventuali casi eccezionali preventivamente autorizzati e per le tipologie di spese elencate nel Regolamento di contabilità al quale per completezza si rinvia, con le modalità di giustificazione della spesa e rendicontazione ivi previste. La carta di credito non può in nessun caso essere usata per prelievi in contanti.

L'Azienda non può effettuare operazioni di acquisto o pagamento tramite monete virtuali.

7.3 Presidi previsti dal Modello

7.3.1 Principi generali

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- è vietata ogni operazione di acquisto, investimento o transazione tramite moneta virtuale (Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra forma di valuta digitale senza corso legale);
- è vietata ogni forma di manomissione dei programmi informatici impiegati per la gestione degli incassi o dei pagamenti dell'Azienda;
- è vietato l'uso della carta di credito al di fuori delle previsioni di cui al Regolamento di contabilità e la stessa non può in nessun caso essere usata per prelievi in contanti;
- è vietato effettuare operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare anche senza il materiale possesso della carta stessa, ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso;
- tutto il personale è tenuto al rispetto delle procedure e dei regolamenti informatici, alla corretta custodia delle credenziali di accesso ai sistemi informativi aziendali e ad assicurare la massima attenzione nel prevenire ipotesi di frodi di natura informatica (ad es. fenomeni di *phishing*);

- è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico al fine del trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

7.3.2 Procedure specifiche

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale di ATER deve, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

In ogni caso si richiamano le misure adottate nel Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici vigente.

8. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001)

8.1 Sintesi fattispecie di reato

- ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui ATER Treviso, nello smaltimento dei propri scarichi liquidi, provochi l'inquinamento di una falda acquifera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

- ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui i reati di cui sopra siano commessi per colpa.

Il reato si configura – ad esempio – nel caso in cui l'inquinamento della falda acquifera e/o dell'atmosfera circostante non avvenga intenzionalmente ma solo per l'inosservanza di norme tecniche che avrebbero evitato l'inquinamento.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

- ***Scarichi acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il reato si configura – ad esempio – nel caso in cui ATER Treviso proceda ad effettuare scarichi di acque reflue in assenza di una valida autorizzazione.

- ***Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura – ad esempio – nel caso in cui ATER Treviso proceda ad effettuare attività di raccolta di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione.

- ***Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Il reato si configura – ad esempio – nel caso in cui ATER Treviso nella gestione della propria rete fognaria provochi inquinamento del sottosuolo; ometta la corretta gestione o dismissione dei serbatoi interrati contenenti il gasolio per riscaldamento degli edifici ovvero il corretto smaltimento di amianto e/o coperture contenenti amianto.

- ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente, pur essendone tenuto, non abbia aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dalla normativa di settore.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato Regolamento CEE.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/06)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti obbligati omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), del D.lgs. 152/2006 nei termini previsti.

8.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

I reati in oggetto possono riguardare sia le attività di gestione dei rifiuti prodotti presso la sede di ATER Treviso e presso la propria unità operativa sia le attività che coinvolgono il personale dell'Ente nei ruoli di Direzione Lavori per gli interventi di manutenzione, recupero e costruzione di immobili di ERP, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Nel primo caso occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità e la non pericolosità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo.

Dal 2024 l'Azienda non gestisce più con proprio personale interventi e sgomberi presso gli alloggi, per questo non è più titolata al trasporto di rifiuti e dal medesimo anno è stata terminata l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Eventuali interventi manutentivi su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidati a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento.

In tale ipotesi per quanto tali reati siano direttamente commessi da personale dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, può comunque emergere una colpa in organizzazione a carico dell'Ente, in particolare in relazione alle attività di inquinamento dei suoli e di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.

Ulteriori considerazioni devono essere infine svolte in relazione ai reati di cui all'art. 257 del D.lgs. 152/2006 (Siti contaminati). Nel contesto dell'Ente è chiaro che difficilmente possa manifestarsi una diretta responsabilità nel cagionare l'inquinamento (il responsabile dell'inquinamento, piuttosto, potrebbe essere individuato nell'impresa appaltatrice), mentre sembra meno remota l'ipotesi di responsabilità derivante da una mancata comunicazione da parte del Direttore Lavori, in caso di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.

Ciò anche se, da una prima analisi, sembra esclusa (ai fini del D.lgs. 231/2001) la responsabilità di omessa comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che invece è prevista dall'art. 245, comma II, del D.lgs. 152/2006.

In ogni caso in queste fattispecie si ritiene di non poter escludere *tout-court* un coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale a carico della persona fisica, con un rischio generico derivante da una colpa in organizzazione.

Di conseguenza, il Direttore Lavori è destinatario di specifici obblighi di comunicazione tempestiva all'autorità competente di eventi che possano contaminare il sito o che evidenzino un inquinamento pregresso.

In considerazione delle attività svolte da ATER e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica e rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente;
- gestione scarichi acque reflue del sistema fognario.

8.3 Presidi previsti dal Modello

8.3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di ATER Treviso devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in merito alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera e più in generale delle attività sensibili di ATER Treviso;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che ATER intende garantire e promuovere una politica di tutela ambientale.

Tale politica si prefigge come obiettivo la salvaguardia di tutte le risorse utilizzate nell'Azienda, il massimo contenimento possibile dell'incidenza negativa sull'ambiente e sulla salute dei lavori in Azienda.

In particolare ATER Treviso si impegna a:

- rispettare la legislazione ambientale e sulla sicurezza sul lavoro vigente;
- migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali e della sicurezza sul lavoro correlate all'attività aziendale;
- ridurre i consumi delle risorse naturali;
- prevenire e/o ridurre i potenziali impatti ambientali e l'inquinamento.

La volontà aziendale di salvaguardia e tutela ambientale dovrà essere sempre fatta conoscere a tutti i Dipendenti.

Tutti i Dipendenti sono tenuti a operare coerentemente coi principi di volontà di salvaguardia ambientale manifestata dall'Azienda.

In ATER sono inoltre considerati i seguenti principali aspetti ambientali:

- emissioni inquinanti (in atmosfera e reflui);
- produzione di rifiuti;

- consumo di materie prime;
- consumo di energia;
- consumo di acqua;
- consumo di risorse naturali (es. combustibili);
- rumori;
- odori;
- vibrazioni;
- utilizzo/presenza di sostanze pericolose;
- impatto visivo.

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come modificazioni sull'ambiente conseguenti ai predetti (la relazione tra effetti ed impatti è una relazione di causa-effetto).

Tale valutazione considera:

- le normali condizioni di gestione del servizio;
- eventuali condizioni anomale o di emergenza.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di osservare tutti i principi di comportamento coerenti con la politica di salvaguardia ambientale di ATER.

Nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partner*, Ditte, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse di ATER Treviso, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione delle terze parti contraenti con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti

ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto), ad esempio: clausole risolutive espresse, penali.

8.3.2 Procedure specifiche.

Atteso quanto esposto nel paragrafo che precede, ATER Treviso ha inserito, all'interno del Capitolato d'appalto, specifiche prescrizioni a carico delle ditte appaltatrici in materia di smaltimento dei rifiuti, comprese le precise responsabilità nella predisposizione dei formulari dei rifiuti.

In ogni caso, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente sono state prese in considerazione possibili situazioni di rischio reato aventi ad oggetto l'omissione dei controlli circa il corretto smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti prodotti nell'esecuzione del contratto ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell'impresa esecutrice o irregolarità compiute a vantaggio dell'Ente stesso.

Tali omissioni possono verificarsi principalmente nelle seguenti attività:

- a) esecuzione degli interventi di manutenzione;
- b) nuove opere.

In particolare, sono state predisposte concrete misure di contrasto al rischio reato, quali:

- il Codice Etico;
- l'attuazione della normativa in materia di Trasparenza;
- l'informazione e formazione del personale;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- la rotazione del personale;
- la segregazione delle funzioni coinvolte nei processi;
- l'utilizzo del programma INFOCAD per la gestione delle attività di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria, apertura ticket accessibile a tutti i componenti dell'Ufficio;
- gli audit interni, come da Piano annuale approvato con decreto del Direttore.

A tal proposito, si rinvia ai processi FO-4 (eseguire gli interventi) e FO-6.2 (effettuare la manutenzione del patrimonio) di cui alla tabella analisi processi, del PTPCT vigente.

9. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001)

9.1 Sintesi fattispecie di reato

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 – dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 74, D.lgs. n. 173/2024)***

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000 - dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 75, D.lgs. n. 173/2024)***

Fuori dai casi previsti dall'art. 2 del D.lgs. 74/2000, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2bis del D.lgs. 74/2000 - dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 79, D.lgs. n. 173/2024)***

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000 - a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 81, D.lgs. n. 173/2024)***

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di

cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000 - dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 85, D.lgs. n. 173/2024)***

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma punisce inoltre chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

- ***Dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000 - dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 76, D.lgs. n. 173/2024)***

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

- ***Omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000 - dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 77, D.lgs. n. 173/2024)***

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

- ***Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000 - dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 84, D.lgs. n. 173/2024)***

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce anche chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

9.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

L'intera categoria di cui all'art. 25*quiquiesdecies* è potenzialmente rilevante nel contesto di ATER Treviso.

Di seguito si elencano i processi sensibili rilevati:

- gestione della contabilità (fatturazione attiva e passiva);
- gestione degli adempimenti dichiarativi (IRES, IRAP e IVA);
- calcolo e pagamento delle imposte;
- acquisti di beni, servizi e consulenze (approvvigionamenti);
- vendita di beni;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione degli investimenti;
- cessione e dismissione di asset aziendali;
- tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, archiviazione dei documenti contabili.

9.3 Presidi previsti dal Modello

9.3.1 Principi generali

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- b. rispettare la normativa fiscale-tributaria, ricorrendo, ove necessario, ad eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria ed avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni;

- c. perseguire una strategia fiscale caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
- d. assicurare che tutti gli adempimenti fiscali e tributari siano gestiti da personale competente e adeguatamente formato, eventualmente supportato da professionisti esterni, assicurando anche un adeguato monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento;
- e. garantire una precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- f. assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;
- g. assicurare un'adeguata verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali;
- h. assicurare la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali entro le scadenze prestabilite;
- i. assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e la relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;
- j. assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili, con il coinvolgimento dei consulenti fiscali in tutte le fasi del processo di gestione delle operazioni straordinarie;
- k. rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- l. conservare agli atti, per ogni operazione contabile, la documentazione di supporto che consenta: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- m. assicurare che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
- n. assicurare la correttezza e la trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;
- o. assicurare la trasparente gestione delle forniture di beni e servizi.

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé le fattispecie di reato di cui sopra, possano potenzialmente divenirlo;
- porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale;

- porre in essere operazioni artificiose e/o non funzionali all’operato di ATER, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;
- trasmettere all’Amministrazione Finanziaria dichiarazioni non veritiere e documenti falsi o artatamente formulati; attestare requisiti inesistenti;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere o accettare fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difforni da quelli richiesti dalla legge;
- autorizzare pagamenti a Fornitori per operazioni inesistenti o privi dell’evidenza dell’effettuazione del servizio o della fornitura;
- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza dell’Ente;
- riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido;
- porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in *black list*;
- porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre la società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;
- intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all’IVA;
- distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un’indagine o di un’ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente il controllo delle Autorità di settore, fiscali o giudiziarie, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- più in generale violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge.

I Destinatari dovranno altresì attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità che disciplina puntualmente gli aspetti contabili dell’Amministrazione di ATER che deve attenersi a principi di efficienza, economicità, funzionalità, efficacia e trasparenza. Le modalità gestionali dei servizi dell’Ente devono,

infatti, garantire la verifica dei risultati, la trasparenza e l'informazione interna ed esterna, l'assunzione di precise responsabilità di gestione, l'individuazione ed il rispetto dei tempi procedurali.

ATER, inoltre, favorisce l'introduzione e l'aggiornamento di modalità contabili e sistemi informativi che migliorino e rendano più trasparente la gestione.

9.3.2 Procedure specifiche

In ragione delle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo, ATER Treviso attua una serie di presidi tra cui:

- il Regolamento di contabilità;
- le misure di contrasto al rischio relativo ai processi di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente e relativa Analisi dei processi - Allegato 1;
- il controllo e il monitoraggio periodico del budget;
- il controllo sulla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo;
- il controllo in merito all'attività contrattuale e all'attività di fatturazione;
- la gestione, la selezione e il controllo delle anagrafiche dei fornitori;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione delle spese di trasferta del personale;
- la gestione della tesoreria;
- la registrazione e l'archiviazione della documentazione contabile.

10. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-SEPTIESDECIES E ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001)

10.1 Sintesi fattispecie di reato

L'art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001 sanziona chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. Il succitato articolo, inoltre, sanziona anche l'ipotesi di appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); riciclaggio di beni culturali (articolo 518-sexies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.); furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).

L'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 contiene le definizioni delle diverse tipologie di beni culturali e in dettaglio:

- comma 1: *“Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”;*
- comma 2: *“le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*
- comma 3: *“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1”.*”

L'art. 25-duodevices sanziona chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La citata norma sanziona altresì chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

10.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Treviso

Si dà atto che ATER Treviso possiede beni immobili che sono stati dichiarati di interesse culturale da parte del Ministero, a seguito di apposito procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 42/2004 ed effettua operazioni di acquisto di immobili secondo le regole previste dalle Deliberazioni della Giunta Regionale e sotto il controllo della Regione del Veneto.

Invece, tra i beni mobili che potrebbero astrattamente rientrare nella definizione di bene culturale sussistono gli archivi o singoli documenti di particolare rilevanza storico-culturale o che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo, appartenenti ad ATER Treviso.

Si potrebbe astrattamente configurare la fattispecie di eventuali beni culturali rinvenuti all'interno di immobili in locazione abbandonati dal precedente locatario o in caso di suo decesso.

In funzione delle attività svolte da ATER Treviso non si ritiene inoltre applicabile il reato di cui all'art. 518-terdecies c.p., in quanto le attività di devastazione e saccheggio non risultano compatibili con le attività svolte dal personale dell'Azienda.

10.3 Presidi previsti dal Modello

10.3.1 Principi generali

Per quanto attiene agli immobili con più di 70 anni di vita, ATER è tenuta a richiedere ai competenti organi del Ministero per i Beni Culturali, la verifica della sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 42/2004 nei casi di realizzazione sugli stessi di un intervento di manutenzione di qualunque genere, di recupero, mutamento della destinazione d'uso, abbattimento o comunque qualunque tipo di intervento che possa variarne lo stato, nonché in caso di avvio di una procedura di alienazione.

Le procedure del SGQ prevedono in questi casi l'attivazione della richiesta all'organo competente del Ministero al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente ed inoltre per quanto attiene a:

- a) la fase di progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria,
la validazione del progetto a cura del RUP, che accerta l'eventuale acquisizione del parere necessario;
- b) la fase di alienazione,

l'avvio della procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, che accerta l'acquisizione del parere necessario e vincolante per la prosecuzione della procedura stessa, atteso il diritto di prelazione sugli stessi esercitabile dal Ministero.

Quanto ai beni mobili che potrebbero astrattamente rientrare nella definizione di bene culturale, ogni eventuale attività volta alla catalogazione, scarto, smembramento, trasferimento, alienazione di tali beni, richiede una preliminare verifica di interesse culturale da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni Culturali.

10.3.2 Procedure specifiche

Ogniqualvolta l'Azienda sia immessa nel possesso di un proprio alloggio provvede a svolgere una serie di attività tra le quali, per quanto qui interessa, anche quella di censire i beni mobili presenti nell'alloggio ovvero nelle pertinenze dello stesso. A tal proposito, si rinvia al processo FO 6.2.3.1 – gestione amministrativa degli alloggi sfitti.

Con riguardo allo scarto di archivi o singoli documenti, l'Azienda è tenuta a svolgere un procedimento di autorizzazione interna, preceduta da una verifica della particolare rilevanza storico-culturale, testimoniale o del collegamento identitario o civico di significato distintivo, interpellando i competenti organi ministeriali nei casi previsti.

SEZIONE SECONDA – REATI NON CONFIGURABILI IN ATER TREVISO

Questa seconda sezione della Parte Speciale del Modello si riferisce ai reati che – a seguito di approfondita analisi della natura e del contesto dell’Ente – sono stati ritenuti non configurabili nell’ambito di ATER Treviso.

In ogni caso, le fattispecie di reato indicate in questa seconda parte saranno regolarmente monitorate, al fine di verificare se in futuro le stesse potranno rappresentare un rischio per l’Ente.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001, rinviandosi al Decreto, al codice penale, alle Leggi Speciali di volta in volta richiamate per una disamina più dettagliata fermo restando il principio secondo cui devono comunque intendersi conosciute (art. 5 c.p. - *ignorantia legis non excusat*).

11. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001)

11.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

11.2 Ragioni di non configurabilità

I reati afferenti a tale categoria non trovano applicazione concreta nell'ATER Treviso in ragione della tipologia di attività svolta dall'Ente.

12. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001)

12.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite – ad esempio – la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci; l'usurpazione di titoli di proprietà industriale; la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

12.2 Ragioni di non configurabilità

I reati afferenti a tale categoria non trovano un'applicazione concreta in ATER Treviso in ragione di:

- a. la natura di Ente Pubblico Economico;
- b. il servizio di interesse pubblico svolto;
- c. l'oggetto statutario;
- d. le concrete attività svolte.

Da ciò discende che non ricorrono i presupposti per la commissione dei reati di cui sopra.

13. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001)

13.1 Fattispecie di reato

L'articolo 25-*quater* del D.lgs. 231/2001 non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqües* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270-*sexies* del c.p., secondo cui "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, *per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*".

13.2 Ragioni di non configurabilità

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili in ATER Treviso in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta incompatibile con l'attività svolta nonché con la natura di ente pubblico economico.

Unica fattispecie della categoria che potrebbe in astratto fare eccezione (seppur con un livello di probabilità di accadimento estremamente basso e del tutto trascurabile) è il reato di assistenza agli

associati (art. 270^{ter} c.p.), fattispecie che si ravvisa nella condotta di chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* c.p..

In particolare, tale reato potrebbe, in via del tutto ipotetica e residuale, trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti) e nel processo di inserimento di nuovi assegnatari negli alloggi (nonché componenti il nucleo familiare o loro ospiti).

Ad ogni modo, nonostante la remota possibilità di configurazione del reato di cui all'art. 270-*ter* c.p., ATER ha predisposto concrete misure di contrasto al rischio reato di cui sopra, quali:

- specifiche disposizioni del Codice Etico;
- adeguata formazione del personale;
- rotazione del personale o misure alternative;
- procedure interne di gestione delle chiavi degli alloggi sfitti;
- procedure stabilite dalla normativa regionale in materia di assegnazioni di alloggi nonché per l'ospitalità.

14. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL D.LGS. 231/2001)

14.1 Fattispecie di reato.

La fattispecie di cui all'art. 25-*quater*.1 del D.lgs. 231/2001 riguarda la possibile commissione da parte dell'Ente del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

14.2 Ragioni di non configurabilità.

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dell'Azienda.

15. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001)

15.1 Fattispecie di reato.

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minore (art. 609-*undecies* c.p.).

15.2 Ragioni di non configurabilità

Si tratta per lo più di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra in concreto difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Ente.

Ad ogni buon conto, si dà atto che comunque l'Ente è dotato di presidi fissati all'interno del Codice Etico e del Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici e adotta importanti cautele, quali l'inserimento nei contratti d'appalto nonché nelle lettere commerciali valevoli come contratto (oltre che nella documentazione con cui vengono acquisite le offerte di forniture e servizi) di Protocolli di Legalità e Protocolli d'Intesa in materia di appalti.

16. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)

16.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, co. 1, lett. *a-bis*), L. 633/1941);
- reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, co. 1, L. 633/1941);
- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2, L. 633/1941);
- reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, co. 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico,

trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);

- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies* ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, co. 2, L. 633/1941:
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);
- falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (Legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo – per esempio – quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. Rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, le poesie, i commenti, le recensioni, gli articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

16.2 Ragioni di non configurabilità

Trattasi di reati che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte da ATER Treviso, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno.

17. IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI (ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001)

17.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/01 sono le seguenti:

- impiego di lavoratori irregolari (art.22, co.12-*bis* D.lgs. 286/1998);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 5 D.lgs. 286/1998).

17.2 Ragioni di non configurabilità

Tale reato pare di difficile se non remota configurazione, in quanto ATER, pur essendo un datore di lavoro privato, è un ente pubblico strumentale della Regione del Veneto.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che il reclutamento del personale avviene secondo le disposizioni del Regolamento del personale, approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto al controllo della Regione del Veneto, secondo le particolari previsioni stabilite negli avvisi di selezione, anch'essi sottoposti a controllo regionale.

Il rapporto di lavoro viene gestito, oltre che in conformità alle previsioni del CCNL di settore, in base alle previsioni del citato Regolamento del personale.

Nel contesto appena riassunto, sussistono altresì appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno (in fase di selezione) ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale.

18. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001)

18.1 Fattispecie di reato

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 16721, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017*” (di seguito, la “*Legge Europea 2017*”), in attuazione alla Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008, relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

La Legge Europea 2017 ha previsto l’introduzione dell’art. 25-*terdecies* nel D.lgs. 231/2001 rubricato “Xenofobia e Razzismo” elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all’articolo 3, co. 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Successivamente, il 6 Aprile 2018, è entrato in vigore il D.lgs. n. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che - all’art. 7, co. 1, lett. c) - ha abrogato l’art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.lgs. 231/2001.

La disposizione abrogata non rimane tuttavia priva di rilievo penale, poiché la medesima fattispecie viene ora disciplinata e prevista all’interno del codice penale dall’art. 604-*bis* (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”).

In attesa di un eventuale quanto necessario coordinamento tra il D.lgs. 21/2018 e il D.lgs. 231/2001, si ritiene prudenzialmente applicabile la fattispecie di cui all’art. 604-*bis* c.p.

18.2 Ragioni di non configurabilità

La realizzazione dei reati sopra indicati nel contesto aziendale di ATER Treviso sembrerebbe essere del tutto ridotto e trascurabile. Ad ogni buon conto, nel Codice Etico si rinvencono delle disposizioni a tutela del possibile rischio di configurazione dei reati di cui all’art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001.

19. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES DEL D.LGS. 231/2001)

19.1 Fattispecie di reato

Il 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive", fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Viene quindi introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25^{quaterdecies} – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 del L. 401/1989) incrimina *"chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".*

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

19.2 Ragioni di non configurabilità

Trattasi di una categoria di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda.

20. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001)

20.1 Fattispecie di reato

Il D.lgs. n. 75/2000 ha introdotto i reati previsti *“dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”*.

La fattispecie riguarda la dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (sia dazio sia IVA).

20.2 Ragioni di non configurabilità

Attesa la natura dell'Ente e il presupposto del reato, si esclude l'applicabilità di tali reati al contesto di ATER Treviso.

21. REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006)

21.1 Fattispecie di reato

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.).

21.2 Ragioni di non configurabilità

L'attività dell'Azienda, in funzione dei propri scopi statutari, è svolta unicamente all'interno della Regione del Veneto, pertanto non sono applicabili le fattispecie di reato sopra descritte.